

Leno, 21/02/2008

Ord. N. 5

Prot. N. 2624-VIII-4-7

Oggetto: - **DETERMINAZIONE ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO PER ATTIVITA' DI ESTETISTA.**

## **IL SINDACO**

- Visto l'art. 18 del regolamento comunale disciplinante l'esercizio dell'attività di Estetista;
- Vista la Legge 04/01/1990 n. 1;
- Visto l'art. 10 della Legge 02/04/2007 n. 40;
- Richiesti i pareri alle principali organizzazioni sindacali di categoria e dei lavoratori;
- Visto l'art. 50 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

## **ORDINA**

A tutti gli operatori autorizzati ad esercitare sul territorio comunale l'attività di Estetista di attenersi alle seguenti disposizioni:

### **ORARIO MASSIMO SETTIMANALE**

Il limite massimo di apertura al pubblico è stabilito in **60** ore settimanali;

### **ORARIO GIORNALIERO DI APERTURA AL PUBBLICO**

l'orario potrà essere distribuito discrezionalmente dal titolare nei sei giorni lavorativi settimanali entro i seguenti limiti:

dalle ore **8,00** alle ore **21,00**

È obbligatoria la chiusura settimanale nella giornata di **DOMENICA** e nelle altre **giornate festive**.

L'Amministrazione comunale potrà stabilire annualmente, con apposita ordinanza sindacale, deroghe alle giornate di chiusura domenicali e festive, tenuto conto di quanto proposto dalle principali organizzazioni sindacali di categoria.

L'orario prescelto dovrà essere preventivamente comunicato al comune. Ogni azienda deve esporre al pubblico un cartello, chiaramente visibile dall'esterno, riportante l'orario di apertura al pubblico dell'attività.

La presente ordinanza verrà portata a conoscenza della cittadinanza e degli operatori interessati mediante affissione, ai sensi di legge, all'albo pretorio.

Il presente provvedimento entra in vigore dal 01/03/2008 e revoca ogni altro provvedimento precedentemente emanato in materia.

**IL SINDACO**  
(Bisinella dott. Pietro)

---

PA/pa